

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 86

16 giugno 2022

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO
E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024**

Oggetto assembleare n. 5316

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024"

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR"*. Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.

Ciò posto, si è pertanto ravvisata l'opportunità di presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024" risulta composto da alcuni articoli di contenuto eterogeneo che di seguito si illustrano.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.

CAPO I**ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA****Sezione I****Turismo****Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016**

Al fine di completare il processo di ottimizzazione del quadro normativo regionale a seguito del mutato quadro normativo nazionale di riferimento e dell'introduzione all'interno della legge regionale 4 del 2016 dell'articolo 12 bis (Territorio turistico Bologna-Modena) che prevede l'istituzione del Territorio Turistico Bologna-Modena e conseguentemente completare la devoluzione di alcune funzioni da Province e Città Metropolitana alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turistico Bologna - Modena, si procede alla sostituzione degli articoli 3,6, 13 ed alla modifica degli articoli 7 e 9.

Il contenuto dell'articolo 3 in vigore (Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province) fa riferimento ad un'organizzazione delle funzioni che ancora vedeva nella città metropolitana di Bologna e nelle Province gli attori principali per le attività di informazione e accoglienza turistica, ora interamente conferite alle Destinazioni Turistiche e al territorio Turistico Bologna Modena a completamento del processo di riforma intrapreso con la legge regionale n. 4 del 2016. Viene inoltre meglio specificato lo strumento di organizzazione della promocommercializzazione turistica realizzata dalle Destinazioni turistiche e dal Territorio turistico Bologna Modena.

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016

Coerentemente con la modifica dell'articolo 3 si procede ad adeguare l'articolo 6 in vigore (Programmi turistici di promozione locale)

perché faceva riferimento ad uno solo degli strumenti di programmazione a disposizione delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna Modena per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza. La nuova formulazione dell'articolo inserisce i programmi di attività che al loro interno ricomprendono, accanto al Programma Turistico di Promozione Locale (già previsti) anche i progetti di marketing e promozione turistica in particolare per il mercato italiano.

Art. 4 - *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016*

Come naturale conseguenza delle modifiche agli articoli 3 e 6 della legge regionale 4 del 2016 si introduce la modifica del testo in vigore del comma 2 dell'articolo 7 (Sistema dei finanziamenti), in modo tale da adeguare quanto previsto in termini di finanziamenti agli strumenti di programmazione. Nel medesimo contesto si è provveduto ad abrogare il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016 in quanto ricompreso, per quanto tutt'ora in vigore, all'interno della nuova formulazione del comma 2.

Art. 5 - *Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016*

Le modifiche sul testo dell'articolo 9 relativamente ai commi 1 lettera f) e 2 intendono semplificare l'impostazione normativa devolvendo alla Giunta Regionale la facoltà di un maggiore livello di precisione relativamente ai componenti della cabina di regia regionale, questo al fine di poter rispondere in tempo reale ad eventuali modifiche che possano intervenire nell'assetto istituzionale degli enti locali e delle Destinazioni Turistiche e Territorio Turistico Bologna- Modena.

Art. 6 - *Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016*

La modifica del testo in vigore dell'articolo 13 della Legge regionale 4 del 2016 (Servizi di accoglienza e di informazione turistica) intende completare il processo di devoluzione delle funzioni - coerentemente con quanto previsto dal quadro normativo nazionale e con l'articolo 12 bis (Territorio turistico Bologna-Modena) della legge regionale n. 4 del 2016 che prevede l'istituzione del Territorio Turistico Bologna-Modena - dalle Province e Città Metropolitana alle Destinazioni Turistiche e Territorio Turistico che assumono, così, il ruolo di principali attori dell'implementazione delle politiche turistiche della Regione Emilia Romagna.

Sezione II**Commercio e tutela dei consumatori****Art. 7 - Osservatorio regionale del commercio**

L'articolo 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), nel costituire l'Osservatorio regionale del commercio, ha stabilito, al comma 3, che lo stesso si avvalga di un Comitato tecnico, composto di 5 esperti, nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente.

In attuazione di quanto previsto dalla legge, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono state stabilite dalla Giunta regionale, che ha determinato anche i compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico.

Negli ultimi anni, l'attività del Comitato tecnico è stata progressivamente spostata su ART-ER, società in house della Regione, richiedendo un'attività continuativa ed essendo stato previsto un Comitato Tecnico Scientifico all'interno della stessa ART-ER.

L'articolo di legge in esame interviene, quindi, per allineare la normativa ad una situazione di fatto ormai consolidata, che nel tempo ha mostrato di prestare le necessarie garanzie di efficienza e funzionalità.

Rimane inalterato il ruolo dell'altro organismo di cui si avvale l'Osservatorio, che è la Conferenza consultiva, le cui composizione e modalità di funzionamento sono state definite dalla Giunta Regionale come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 14 della legge regionale n. 14 del 1999. Essa, in particolare, riunendo le rappresentanze delle realtà socio-economiche del territorio regionale, fornisce indicazioni ai fini della predisposizione del programma annuale delle attività dell'Osservatorio ed esprimere un parere sul citato programma predisposto dalla Regione.

Il comma 1 chiarisce che il Comitato tecnico già nominato ai sensi della vigente normativa è sciolto e che i relativi componenti decadono dall'incarico loro precedentemente conferito.

Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 1999, sopprimendo la parte in cui era previsto che l'Osservatorio si avvallesse del Comitato tecnico.

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2017

L'intervento di modifica di cui al presente articolo è motivata, conformemente al principio di economicità dell'azione amministrativa, dalla necessità di semplificare e razionalizzare la procedura di concessione dei contributi a favore delle associazioni dei consumatori e utenti, già previsti dall'articolo 12 della legge

regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).

Restano immutati finalità, tipologia e destinatari dei contributi già previsti dall'articolo 12; risulta invece semplificata la fase di definizione dei criteri, dei termini e modalità di concessione dei contributi che attualmente vede una duplicazione di passaggi: prima in Assemblea per la definizione delle priorità di intervento e dei criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e successivamente nella Giunta, previo passaggio in Commissione, per la definizione criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi.

Si ravvisa infatti che nella fase attuale la definizione dei criteri è demandata in parte all'organo consigliare e in parte successivamente alla Giunta previo passaggio in Commissione, peraltro in tempi diversi che non consentono una valutazione complessiva ab origine dei criteri.

Con la presente modifica si intende semplificare e razionalizzare il processo, mantenendo all'organo consiliare, nell'ambito del piano biennale di attività, la definizione delle priorità di intervento e dei criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività (criteri di valutazione e relativi punteggi), e demandando alla Giunta la determinazione in merito gli aspetti più attuativi e gestionali (termini e modalità).

Fermo restando la competenza dell'Organo consigliare sugli aspetti di indirizzo, viene quindi semplificato e velocizzato il procedimento per la regolazione degli aspetti prettamente tecnici contenuti nei bandi di competenza della Giunta regionale, i quali costituiscono attuazione del Piano di attività biennale di cui all'art. 11, approvato con deliberazione Assembleare e nel quale vengono altresì definite le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori.

Sezione III

Istruzione e formazione professionale

Art. 9 - *Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020*

Al fine di favorire i processi di fusione degli enti di formazione, nonché i processi di internazionalizzazione degli stessi, si rende opportuno prevedere una modifica all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 12 del 2020 (legge di stabilità regionale 2021) per estendere, il sostegno della Regione, anche ai processi di internazionalizzazione dei medesimi enti.

CAPO II**TRIBUTI****Art. 10 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012**

Con l'articolo in esame trova applicazione l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per tutti i veicoli a qualsiasi titolo utilizzati dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Tale esenzione era già stata prevista nella formulazione originaria del comma 10 dell'articolo 6 della L.R. n. 15/2012 per i veicoli di proprietà della Regione Emilia-Romagna e successivamente estesa ai veicoli di proprietà della suddetta Agenzia dall'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021). Con questo nuovo intervento di modifica si intende, in coerenza con il quadro normativo vigente, uniformare il trattamento fiscale (di esenzione) per tutti gli usi dei mezzi intestati o utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni specificate.

Questa norma persegue una duplice finalità:

- da un lato **rispondere a quanto previsto dai Criteri Minimi Ambientali (CAM)**, per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, riportati dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2012 (*pubblicato sulla G.U. n. 129 del 5/6/2012*), consistenti in requisiti ambientali e socioeconomici volti ad indirizzare gli Enti Pubblici nella selezione e scelta dei propri fornitori e dei prodotti o servizi nell'ottica delle politiche di green public procurement. Il noleggio a lungo termine, rispetto all'acquisto in proprietà, in molti casi si rivela un'alternativa vantaggiosa sia sotto il profilo economico che ambientale. Infatti, consente di poter utilizzare veicoli sempre più efficienti e di ultima generazione con rilascio di emissioni sempre più contenute e quindi maggiormente ecosostenibili. Inoltre, dal punto di vista dell'economia circolare, le vetture non acquistate dai noleggiatori, divengono potenziali veicoli destinati a sostituire altri veicoli più inquinanti nel mercato secondario dell'usato. Pertanto, il ricorso al noleggio va senz'altro annoverato tra le scelte mirate a migliorare la qualità ambientale tema verso il quale soprattutto gli Enti pubblici devono guardare per primi e con particolare con interesse.
- dall'altro **ridurre al minimo** - in una logica di semplificazione amministrativa già oggetto di attenzione e *ratio* delle precedenti modifiche alla norma che qui si propone di modificare - **gli oneri** legati all'applicazione delle modalità operative previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2020, in attuazione della legge 23 luglio

2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), per la gestione della tassa legate alla registrazione dei contratti di noleggio a lungo termine, a carico dell'Amministrazione. Infatti, l'intervento normativo sulla legge n. 99 del 2009, attuato con l'art. 53, comma 5ter del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) ~~(convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157)~~ - ha introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, una rilevante modifica riguardante il pagamento della tassa automobilistica dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente, e quindi con una durata pari o superiore a 12 mesi.

CAPO III

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 11 - *Entrata in vigore*

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024"

Art. 1*Oggetto e finalità*

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2022) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.

CAPO I**ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA****Sezione I****Turismo****Art. 2***Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. Nella legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica), l'articolo 3 (Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province) è sostituito dal seguente:

*"Art.3**Funzioni delle Destinazioni Turistiche
e del Territorio Turistico Bologna-Modena*

1. *Alle Destinazioni Turistiche e al Territorio Turistico Bologna-Modena, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis, è conferito l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative:*

a) *all'organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare attraverso la realizzazione dei Programmi di attività di cui all'articolo 6;*

b) *al coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 13.*

2. *Le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena svolgono le attività amministrative connesse all'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) e in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis."*

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016

1 *L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:*

"Art. 6

Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna Modena

1. *In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 12 bis, le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale e anche al fine di implementare il sistema dei finanziamenti previsti dall'articolo 7, approvano la proposta dei Programmi di attività comprensivi dei:*

a) *Progetti di marketing e promozione turistica in particolare per il mercato italiano;*

b) *Programmi turistici di promozione locale.*

2. *I progetti di marketing e promozione turistica costituiscono il Programma di promo-commercializzazione turistica per la valorizzazione dell'attrattività e dell'economia delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena.*

3. *Il Programma turistico di promozione locale è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:*

a) *i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;*

b) *le iniziative di promozione turistica d'interesse locale.*

4. I programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del territorio Turistico Bologna-Modena sono approvati dalla Giunta regionale.

5. Ciascun Programma turistico di promozione locale indica i singoli progetti, anche di scala sovracomunale, ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori ed associazioni del volontariato.

6. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione provvede:

a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;

b) al finanziamento dei Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena di cui all'articolo 6;

c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale;

d) alle spese dei Comuni, delle loro Unioni, delle Destinazioni turistiche, del Territorio Turistico Bologna-Modena tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 12 bis, inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13”.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016 è abrogato”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) da rappresentanti delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena".

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), f), g) e h)".

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Servizi di accoglienza e di informazione turistica

1. *La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.*

2. *I Comuni e le Unioni dei Comuni, le Destinazioni Turistiche, il Territorio Turistico Bologna-Modena possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d);*

3. *La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità organizzative del sistema regionale dei Servizi di accoglienza e di informazione turistica individuando, nell'ambito del medesimo sistema e delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena.*

4. *I Comuni e le Unioni dei Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 2 in concessione a soggetti pubblici o privati che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale”.*

Sezione II

Commercio e tutela dei consumatori

Art. 7

Osservatorio regionale del commercio

1. Il Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio, nominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), cessa di svolgere la propria funzione e i componenti dello stesso decadono dall'incarico.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:

“3. *Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale”.*

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2017

1. L'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Misure per l'educazione ai consumi

1. *La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, concede contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro di cui all'articolo 2, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione e l'educazione al consumo consapevole, anche finalizzate ad un uso informato degli strumenti finanziari e alla gestione responsabile del denaro e del risparmio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.*

2. *Le modalità ed i termini per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità di intervento e dei criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare individuati nel Piano biennale di attività di cui all'articolo 11.*

Sezione III

Istruzione e formazione professionale

Art. 9

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2020

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n.12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021) dopo la parola "razionalizzazione" sono inserite le parole "e internazionalizzazione".

CAPO II

TRIBUTI

Art. 10

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012

1. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

"10. I veicoli intestati presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), ai sensi dell'articolo 5, comma 32 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), alla Regione ed all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nonché quelli utilizzati dai medesimi Enti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2bis della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale".

CAPO III**DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI****Art. 11***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).